

Prot. n. (SSF/06/0000212)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le Leggi regionali:

- n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e delle formazioni professionali, anche in integrazione tra loro" che regola, indirizza e sostiene gli interventi nel campo dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

- n. 19/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" che disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria;

Visti in particolare, in riferimento alla L.R.19/04,

- l'art. 13, laddove al comma 4, lettera b, si stabilisce, fra l'altro, che la Giunta regionale, nel fissare i requisiti dell'autorizzazione comunale allo svolgimento di attività funebre, deve prevedere che le imprese del settore "dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati" e nell'elenco dei mezzi e delle risorse, è compresa, al punto 3), la dotazione di "personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte";

- l'art. 16 che impone per l'adeguamento normativo il termine di dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo che definisce le modalità ed i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre espletata da imprese pubbliche e private;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10 febbraio 2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione e alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale", in cui si definisce una nuova e articolata classificazione delle tipologie d'azione programmabili sui piani di formazione professionale regionali e provinciali;

- n. 778 del 26/04/2004 "Approvazione elenco degli organismi accreditati secondo la normativa prevista dalla deliberazione di Giunta n. 177 del 10/02/2003 e successive integrazioni" e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni nn. 849/2004, 1001/2004, 1110/2004, 1151/2004, 1410/2004, 2221/2004, 264/2005, 652/2005, 737/2005, 979/2005, 1259/2005, 1679/2005;

- n. 2212 del 10 novembre 2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1,

lettera c) della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 - I provvedimento" e successive modificazioni ed integrazioni di cui alle proprie deliberazioni nn. 788/2005 - II provvedimento, 1476/2005 - III provvedimento;

- n. 156 del 7 febbraio 2005 "Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/2004";

- n. 265 del 14 febbraio 2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione di cui alla delibera di Giunta regionale 177/03";

- n. 1434 del 12 settembre 2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 26 ottobre 2004, "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro. Biennio 2005-2006";

Ritenuto necessario adottare ai sensi della L.R. n. 12/03 le disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese pubbliche e private che esercitano l'attività funebre prevista dal punto 5 della propria deliberazione n. 156/05, in attuazione dell'art. 13, L.R. n. 19/04 così come descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine, tra l'altro, di consentire ai Comuni, titolari del potere di autorizzazione e di vigilanza, ai sensi della stessa legge regionale citata, la verifica dell'adozione di un apposito piano di formazione e degli attestati relativi ai corsi frequentati dal personale operante presso l'impresa di cui al punto 5.1 della sopracitata deliberazione n. 156/05;

Preso atto che:

- l'art. 16 "Norme transitorie e finali" della sopracitata L.R. n. 19/04 stabilisce al comma 1, che le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo;

- la sopracitata deliberazione di G.R. n. 156/05 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna il 2 marzo 2005, n. 40;

- le disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre di cui all'allegato 1 sono state oggetto di appositi incontri a livello regionale, nei quali stati coinvolti e si sono favorevolmente espressi tutti i soggetti e le Associazioni interessati e in particolare le Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario;

Sentita la Commissione regionale Tripartita e il Comitato di coordinamento interistituzionale;

Acquisito agli atti d'ufficio il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Assembleare, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 12/03, nella seduta del 15/02/06;

Sentito per quanto di competenza il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali - Dr. Leonida Grisendi;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Cultura, Formazione e Lavoro Dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 24 marzo 2003;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato 1 "Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre - L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e L.R. 29 luglio 2004, n. 19", parte integrante del presente atto;

b) di approvare, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato 2 relativo ai modelli di Attestati di Frequenza da rilasciare al termine del percorso formativo obbligatorio per "Operatore funebre", "Responsabile della conduzione dell'attività funebre" e "Addetto alla trattazione degli affari";

c) di approvare altresì, quale parte integrante del presente atto, l'Allegato 3 "Personale che esercita l'attività funebre" - scheda monografica che integra l'allegato C) "Il Sistema Regionale della Formazione Regolamentata" di cui alla propria deliberazione n. 265/05;

d) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre – L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e L.R. 29 luglio 2004, n. 19 –

PREMESSA

La legge regionale 19/04 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” definisce e disciplina l’attività funebre in Emilia-Romagna, attività che viene esercitata da imprese pubbliche e private autorizzate dai Comuni ai quali spetta anche la funzione di vigilanza sulla correttezza dell’esercizio dell’attività stessa.

L’autorizzazione comunale viene rilasciata sulla base di una serie di requisiti individuati dalla delibera di Giunta Regionale n. 156/05 tra cui quelli riferiti al personale per il quale si richiede il possesso di conoscenze attinenti alle proprie mansioni e definite “teorico-pratiche” nonché attestata su un livello (minimo) di sufficienza.

Il percorso formativo definito dalla sopracitata delibera n. 156/05 è obbligatorio per tutte le imprese per tutte le categorie di soggetti operanti nell’impresa funebre ed è sottoposto a controllo dei competenti Organi Istituzionali. Tale percorso, costituendo lo strumento finalizzato sia a garantire l’acquisizione delle fondamentali competenze professionali che a consentire in via esclusiva l’esercizio delle professioni funerarie rientra nell’ambito della “**formazione regolamentata**”.

La prevista formazione obbligatoria si rivolge sia alle imprese che svolgono il servizio di attività funebre nella sua completezza (disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di arti funebri in occasione del funerale, trasporto della salma o di altri resti mortali) che a quelle che svolgono esclusivamente il servizio di trasporto funebre. In particolare, la formazione è richiesta per:

- Operatori funebri (necrofori) così intendendo anche gli addetti al solo servizio di trasporto funebre nel caso di attività disgiunte;
- Responsabili della conduzione dell’attività funebre (funzione assumibile anche dal titolare o legale rappresentante dell’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività funebre);
- Addetti alla trattazione degli affari (presenza obbligatoria presso ulteriori sedi commerciali).

REQUISITI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

- a) Essere rivolte a tutte le categorie di soggetti operanti nell’impresa funebre e già individuate in premessa nonché ai potenziali utenti, purché maggiorenni;
- b) Avere una durata complessiva minima di 24 ore sviluppate su un percorso formativo teorico di base comune per tutti gli operatori funebri o necrofori;
- c) Avere una durata complessiva minima di 40 ore sviluppate su due specifici percorsi formativi costituiti dal percorso teorico di base di 24 ore e da un percorso aggiuntivo di tipo specialistico di 16 ore e nel loro insieme rivolti sia ai Responsabili della conduzione dell’attività funebre che agli addetti alla trattazione degli affari;
- d) Rispettare i contenuti previsti al punto 5.2 della delibera di G.R. n. 156/05;
- e) Comportare **obbligo di frequenza** pur riconoscendo una possibilità di assenza non superiore al 10% del monte ore complessivo;
- f) Prevedere che le docenze siano effettuate, con riferimento ai diversi contenuti, da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento.

SOGGETTI PROPONENTI

Agli Enti di Formazione Professionale accreditati si riconosce l' idoneità alla candidatura e realizzazione, all'interno dei Piani di formazione provinciali, dei percorsi formativi obbligatori per tutti i soggetti operanti in ambito funerario.

Gli Organismi non accreditati, così come le Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario, per poter svolgere i percorsi formativi in questione dovranno ottenere dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, specifica autorizzazione sulla base di idonea documentazione comprovante il rispetto dei seguenti requisiti:

1. Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
2. Capacità logistiche (Disponibilità e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente Lgs. 626/94 e successive modifiche, normativa incendi, normativa infortunistica);
3. Capacità organizzative:
Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente
 - b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative

Agli organismi che richiedono l'autorizzazione verranno richiesti i seguenti documenti:

- Copia dello Statuto o dell'atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione professionale rientra fra le attività proprie dell'organismo;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 2, autocertificazione attestante il possesso della Certificazione ISO 9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi inerenti la formazione;
- Nel caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui al punto 3, curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni, che evidenzino le attività attinenti alla formazione;
- Dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme del D. Lgs 626/94 e successive modifiche.

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Al termine del percorso formativo è fondamentale effettuare una verifica finale mediante la somministrazione di un test predisposto dai Docenti del corso, che pertanto provvederanno a formulare i quesiti, a stabilire i criteri di correzione e la relativa griglia di valutazione, a fissare la soglia minima di profitto che, unitamente a quella di frequenza consente il rilascio dell'attestato.

ATTESTATO RILASCIATO

Attestato di frequenza, rilasciato e registrato dall'Organismo di formazione che gestisce l'iniziativa, rispetto delle prefissate soglie minime di frequenza e di profitto. A richiesta dell'interessato l'Organismo di formazione può rilasciare un duplicato del citato attestato.

Allegato 2 – Modelli di attestato:

- Attestato di frequenza per **Operatore funebre**
- Attestato di frequenza per **Responsabile della conduzione dell'attività funebre o Addetto alla trattazione degli affari**

FASE TRANSITORIA DI PRIMA APPLICAZIONE L.R. N. 19/04 E DELIBERA DI G.R. 156. REQUISITI MINIMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATE PREGRESSE

Al fine di fornire criteri univoci per il riconoscimento degli Attestati di Frequenza già rilasciati in conclusione delle diverse attività formative già realizzate in data successiva a quella di esecutività della delibera di G.R. 156/05 o in itinere alla data di esecutività della presente deliberazione, si indicano i requisiti minimi che devono risultare soddisfatti:

1. Attività formativa realizzata da Organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente o da Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario;
2. Esperienza professionale specifica dei docenti, opportunamente documentata;
3. Rispetto della percentuale di frequenza non inferiore al 90% della durata totale del corso;
4. Chiara indicazione, nell'attestato rilasciato, dei contenuti dell'attività formativa finalizzata alla verifica di congruità con quelli previsti dalla deliberazione di G.R. 156/05;

Le iniziative formative in materia funeraria e di polizia mortuaria frequentate a diverso titolo e realizzate dai medesimi Soggetti Formatori di cui al punto 1. sopracitato in data antecedente a quella di esecutività della deliberazione di G.R. 156/05, se debitamente documentate e certificate, potranno costituire credito per l'ammissione al percorso formativo obbligatorio opportunamente ridotto. In tale caso, l'entità dello "sconto formativo" sarà quantificata dal Responsabile del corso supportato da una Commissione docenti interni sulla base della valutazione dei documenti prodotti e di un eventuale colloquio con il Candidato.

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI

Contenuti, articolazione oraria dei diversi percorsi formativi sono definiti al punto 5.2 della deliberazione G.R. n. 156/05, tuttavia trattandosi di una formazione finalizzata all'esercizio di un'attività professionale soggetta a specifica autorizzazione, si ritiene utile indicare le competenze professionali intese come standard di competenza minimi caratterizzanti le **figure professionali** in questione.

L'Operatore funebre (Necroforo) è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre.

Il Responsabile della conduzione dell'attività funebre è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale nel rispetto di un armonico rapporto tra assistenza ai vivi e pietà per i defunti.

L'Addetto alla trattazione degli affari è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre curandone gli aspetti commerciali

Unità di competenza	Capacità (essere in grado di)	Conoscenze
<p>1. Gestione sistema operativo dei servizi funerari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Applicare tecniche e procedure per il trattamento delle salme e dei cadaveri e utilizzare gli idonei strumenti <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Svolgere le idonee procedure Amministrative ed attuative del servizio di trasporto funebre nel rispetto della normativa vigente <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Gestire il servizio nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro <hr/>	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche. • Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio • Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato • Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori • Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori • Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri • Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni • Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

Elementi identificativi:

- Percorso formativo teorico di base comune obbligatorio per **tutte le figure professionali** operanti nell'impresa funebre.
- Durata: 24 ore

Unità di competenza	Capacità	Conoscenze
---------------------	----------	------------

	(essere in grado di)	
1. Gestione amministrativa e organizzativa dei servizi funerari	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuare la pianificazione finanziaria e commerciale dell'impresa funebre, curandone altresì l'organizzazione e la gestione amministrativa <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Adottare le idonee strategie relazionali con i dolenti e garantire la corretta prassi del cerimoniale <hr/>	<ul style="list-style-type: none"> • Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro • Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori • Conduzione del personale e dell'impresa • Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese • Rapporti con i dolenti • Problematiche del lutto • Qualità del servizio e cerimoniale • Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi

Elementi identificativi:

- Percorso formativo teorico-specialistico obbligatorio per i **Responsabili della conduzione dell'attività funebre** e per gli **Addetti alla trattazione degli affari**
- Durata: 16 ore

ALLEGATO 2

Modelli di Attestati di Frequenza per

- **Operatore funebre**
- **Responsabile della conduzione dell'attività funebre**
- **Addetto alla trattazione degli affari**

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso per

OPERATORE FUNEBRE

In attuazione delle L.R. 29 luglio 2004, n. 19

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat .

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Sede

Il Responsabile dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n .. approvato con atto della n . del .

Registrato in data .. al n

UNITA' DI COMPETENZA**ORE PER OGNI UC**

1. **Gestione sistema operativo dei servizi funerari** ore

Contenuti riferiti alle competenze acquisite

- Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche
- Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio
- Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato
- Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori
- Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri
- Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni
- Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

PERIODO E DURATA DEL CORSO

Periodo di effettuazione


dal

x	x	x
---	---	---

al

x	x	x
---	---	---

24

Durata complessiva espressa in ore**MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE****SPENDIBILITA' DELL'ATTESTATO**

In applicazione della “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” di cui alla L.R. 29 luglio 2004, n. 19 – art. 13 – il presente attestato ha valore per l’esercizio dell’attività funebre.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilasciato al termine del corso per

RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DELL'ATTIVITA' FUNEBRE e/o ADDETTO ALLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

In attuazione delle L.R. 29 luglio 2004, n. 19

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat .

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Sede

Il Responsabile dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n .. approvato con atto della n . del .

Registrato in data .. al n

UNITA' DI COMPETENZA**ORE PER OGNI UC**

- | | |
|--|-----|
| 1. Gestione sistema operativo dei servizi funerari | ore |
| 2. Gestione amministrativa e organizzativa dei servizi Funerari | ore |

Contenuti riferiti alle competenze acquisite UC 1

- Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche
- Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio
- Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato
- Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori
- Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri
- Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni
- Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

Contenuti riferiti alle competenze acquisite UC 2

- Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro
- Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
- Conduzione del personale e dell'impresa
- Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese
- Rapporti con i dolenti
- Problematiche del lutto
- Qualità del servizio e cerimoniale
- Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi

PERIODO E DURATA DEL CORSO

Periodo di effettuazione

dal al

Durata complessiva espressa in ore

40

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE**SPENDIBILITA' DELL'ATTESTATO**

In applicazione della "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" di cui alla L.R. 29 luglio 2004, n. 19 – art. 13 – il presente attestato ha valore per l'esercizio dell'attività funebre.

ALLEGATO 3

Scheda monografica

“Personale che esercita l'attività funebre”

*Personale che esercita l'attività funebre***ELEMENTI IDENTIFICATIVI DI CARATTERE NORMATIVO/AMMINISTRATIVO**

Ai sensi della D.G.R. n. 180/2006, Allegato 1:

“L'**Operatore funebre (Necroforo)** è in grado di svolgere le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di trasporto funebre.

Il **Responsabile della conduzione dell'attività funebre** è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale nel rispetto di un armonico rapporto tra assistenza ai vivi e pietà per i defunti.

L'**Addetto alla trattazione degli affari** è in grado di gestire le filiali dell'impresa funebre curandone gli aspetti commerciali”

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

n.d.

PERCORSO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA'

<p data-bbox="188 322 220 353">✘</p> <p data-bbox="564 607 699 1025">✘ Casell di testo: OPER FUNEI (NECF</p>	<p data-bbox="1299 322 1449 495">✘ Casella di testo: ADDETTO ALLA TRATTAZI DEGLI AFFARI</p>
	<p data-bbox="1299 882 1449 1055">✘ Casella di testo: RESPONS DELLA CONDUZI DELL'ATTI FUNEBRE</p>

ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE/ATTIVITA'		ATTI DI RIFERIMENTI
esame		
<i>requisiti di accesso</i>	n.d.	
<i>nomina della Commissione</i>	n.d.	
<i>componenti della Commissione</i>	n.d.	
<i>tipologia di prova</i>	n.d.	
<i>contenuti della prova</i>	n.d.	
<i>attestato rilasciato</i>	n.d.	
<i>amministrazione competente al rilascio</i>	n.d.	
albo/elenco /registro/ruolo		
<i>requisiti professionali</i>	n.d.	
<i>registrazione</i>	n.d.	
<i>organismo competente</i>	n.d.	



|

|

|

|

|

|

FORMAZIONE REGOLAMENTATA

soggetto erogatore

- Organismi di Formazione accreditati
- Organismi non accreditati
- Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche operanti in ambito funerario

Questi ultimi due soggetti per poter svolgere i percorsi formativi in questione dovranno ottenere dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, specifica autorizzazione sulla base di idonea documentazione comprovante il rispetto dei seguenti requisiti:

- Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
- Capacità logistiche (disponibilità e adeguatezza dei locali nei confronti della normativa vigente);
- Capacità organizzative (essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) Certificazione ISO 9001 o altra certificazione equipollente; b) Almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività formative).

Per i documenti da presentare si veda D.G.R. n. 180/2006, All. 1.

D.G.R n. 180/20

requisiti di ammissione

n.d.

durata minima

- Percorso teorico di base**
- durata minima 24 ore
- Percorso aggiuntivo di tipo specialistico**
- durata minima 16 ore
- Obbligo di presenza pari al 90% del monte ore complessivo.

D.G.R n. 180/20
D.G.R. 156/06

contenuti

Percorso teorico di base (24 ore)

- Autorizzazioni al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;
- Norme concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di pubblico servizio;
- Obitorio, servizio mortuario sanitario, servizi per il commiato;
- Operazioni cimiteriali, sepolture e cimiteri, cremazioni e crematori;
- Norme e procedure in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Procedure nel trattamento delle salme e dei cadaveri
- Norme, regolamenti, vigilanza, controlli e sanzioni;

D.G.R n. 180/20
D.G.R. 156/06

- Mezzi funebri, rimesse, sistemi di sanificazione e disinfezione.

Percorso aggiuntivo di tipo specialistico (16 ore)

- Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro;
- Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Conduzione del personale e dell'impresa;
- Principi e metodi della promozione della qualità nelle imprese
- Rapporti con i dolenti. Problematiche del lutto;
- Qualità del servizio e cerimoniale;
- Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.

Per gli standard di competenza minimi si veda D.G.R. n. 180/2006, All. 1.

Metodologie didattiche

- Docenze effettuate da personale con esperienza formativa documentata, almeno biennale, nei singoli ambiti tematici di riferimento
- Verifica finale, mediante somministrazione di un test predisposto dai Docenti del Corso, che provvederanno a formulare i quesiti, a stabilire criteri di correzione e la relativa griglia di valutazione, nonché a fissare la soglia minima di profitto, che unitamente a quella di frequenza consenti il rilascio dell'attestato.

D.G.R n. 180/20

Partecipanti

n.d.

Sede

n.d.

attestato rilasciato

Attestato di frequenza, rilasciato e registrato dall'Organismo di formazione che gestisce l'iniziativa, nel rispetto delle soglie minime di frequenza e di profitto.

D.G.R n. 180/20

n.d.= riferimento mancante/inesistente nella normativa attuale

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rinvia. Ad ogni modo, suddetti atti sono da intendersi comprensivi di tutte le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.